

ATTO COSTITUTIVO

Addì mercoledì 17 dicembre 2014 in Trento Via Brennero 52 sono presenti le signore:

Floretta Maria Assunta Residente in Via S.Bartolomeo 15 38070 Vezzano C.F.:
FLRMSS61S48C797O;

Prada Silvana Residente in Via Rio Stolzano 14/2 38123 Mattarello (TN)
CF:PRDSVN53D55Z133O;

Parisi Maria Luisa Residente in Via Cervara n.48 38121 TRENTO (TN)
C.F.:PRMMLS49S59L174T

Fra le parti in epigrafe si perviene alla stipula del presente

ATTO COSTITUTIVO

In forza del quale:

Art.1

E' costituita fra le parti in premessa l'associazione culturale denominata "FIOR DI LOTO ASSOCIAZIONE DI COUNSELING E YOGA"

Art.2

- Essa avrà lo scopo di organizzare, promuovere o tenere corsi di yoga, meditazione, rilassamento corporeo, counseling e ogni altra tipologia di iniziative, metodi e tecniche che si rivelino idonee allo sviluppo della consapevolezza e del benessere degli associati di qualsiasi età o stato, comprese anche donne in gravidanza;
- Promuovere il benessere e la crescita spirituale della persona;
- Organizzare, promuovere o tenere incontri per svolgere attività rilassanti ed energeticamente riequilibranti e utilizzare altre tecniche artistiche o corporee che operino sugli aspetti emozionali della persona;
- Organizzare, promuovere o tenere convegni, dibattiti, seminari, conferenze, sui temi della meditazione, della consapevolezza, della spiritualità e del movimento corporeo in generale.



Art.3

L'associazione culturale "FIOR DI LOTO ASSOCIAZIONE DI COUNSELING E YOGA"
avrà sede in TRENTO.

Art.4

Avrà durata illimitata

Art.5

Sarà regolata dallo Statuto che, previa lettura, viene allegato a questo atto per formarne parte integrante e sostanziale. A scrutinio segreto le parti in epigrafe eleggono a Presidente Floretta Maria Assunta la quale durerà in carica per il primo triennio.

A Vice- Presidente viene eletto la Sig.ra Prada Silvana.

Art.6

Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione come sopra costituita.

Letto, confermato, sottoscritto.

Firme


Maria Assunta Floretta



Silvana Prada



Maria Luisa Parisi



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "FIOR DI LOTO ASSOCIAZIONE DI COUNSELING E YOGA"

Art. 1

E' costituita l'Associazione "FIOR DI LOTO ASSOCIAZIONE DI COUNSELING E YOGA" è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.

Art. 2

L'Associazione "FIOR DI LOTO ASSOCIAZIONE DI COUNSELING E YOGA" persegue i seguenti scopi:

- Organizzare, promuovere o tenere corsi di yoga, meditazione, rilassamento corporeo, counseling e ogni altra tipologia di iniziative, metodi e tecniche che si rivelino idonee allo sviluppo della consapevolezza e del benessere degli associati di qualsiasi età o stato, comprese anche donne in gravidanza;
- Promuovere il benessere e la crescita spirituale della persona;
- Organizzare, promuovere o tenere incontri per svolgere attività rilassanti ed energeticamente riequilibranti e utilizzare altre tecniche artistiche o corporee che operino sugli aspetti emozionali della persona;
- Organizzare, promuovere o tenere convegni, dibattiti, seminari, conferenze, sui temi della meditazione, della consapevolezza, della spiritualità e del movimento corporeo in generale.

Art. 3

L'Associazione "FIOR DI LOTO ASSOCIAZIONE DI COUNSELING E YOGA" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- *attività culturali* : corsi , convegni ,seminari e conferenze;
- *attività di meditazione*;
- *attività artistiche*: *canto, danza, musica*.



Art. 4

L'Associazione "FIOR DI LOTO ASSOCIAZIONE DI COUNSELING E YOGA" è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali .

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci sostenitori: persone, enti o istituzioni che contribuiscono con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione dell'Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 5

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente al Consiglio direttivo.

Art. 6

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

Art. 7

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; l'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 8 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Revisore dei conti.

Art. 11

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 8 giorni prima della data dell'assemblea.

Art. 12

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Consiglio direttivo e il Revisore dei Conti;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13

Il Consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione culturale "FIOR DI LOTO ASSOCIAZIONE DI COUNSELING E YOGA". Si riunisce in media almeno due volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente ;
- da almeno due dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30 % dei soci.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale.



Art. 15

Il presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16

Il Revisore dei Conti verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. In caso di scioglimento **il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe.**

Art. 18

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 19

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Trento, 17 dicembre 2014

Firme

Maria Assunta Floretta

Silvana Prada

Maria Luisa Parisi

Maria Assunta Floretta
Silvana Prada
Parisi Maria Luisa

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO

REG.	200,00	PAGAMENTO DEL	22 DIC 2014
IPOT.		C/O	C.R. 72
VOL.		REG.TO IL	22 DIC 2014
BOLLO		N°	5006
DIR.		SERIE	3
TOTALE	200,00		



IL FUNZIONARIO
Giovanni Mangarelli
(firma su delega del Direttore Provinciale)